



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

copia

N° 38 del 24.07. 2018

OGGETTO : ASSESTAMENTO GENERALE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E PLURIENNALE 2018-2020 ART. 175 TUEL 267/2000 E SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ART. 193 TUEL 267/2000

L'anno duemiladiciotto il giorno VENTIQUATTRO del mese di LUGLIO alle ore 10,12 nel Palazzo Municipale. Convocato per determinazione del Presidente con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del messo con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge in seduta ordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio comunale:

Consiglieri:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1) Cianciola Emidio | 09) Cammarota Giuseppe |
| 2) Di Biasi Franco | 10) La Porta Massimo |
| 3) Pizza Monica | 11) Di Nardo Eleodoro |
| 4) D'Arienzo Maria Giovanna | 12) Buonora Maristella |
| 5) Di Filippo Giuseppe | 13) Framondino Luigi |
| 6) Crispino Francesco | 14) Comite Nicola |
| 7) Russo Gennaro | 15) Abate Agostino |
| 8) Marciano Pietro Paolo | 16) Caccamo Consolato Natalino |

Risultano assenti: **CIANCIOLA - PIZZA - RUSSO - DI NARDO - ABATE - CACCAMO .**

Presiede la riunione il Presidente del Consiglio comunale Massimo La Porta.

Partecipa il Segretario Generale dott. Dott. Francesco Minardi.

Partecipano alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori: Eugenio Benevento , Roberto Antonio Mutalipassi, Rosa Lampasona ,Elvira Serra e Gerardo Santosuosso.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Assestamento generale del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2018-2020 Art. 175 Tuel 267/2000 e Salvaguardia degli equilibri di bilancio Art. 193 Tuel 267/2000

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Visto l'art. 175 del D.Lgs nr. 267/2000 ed in particolare il comma 8, che prevede per gli Enti Locali, la predisposizione entro il 31 luglio di ciascun anno la variazione di assestamento generale, come verifica generale di tutte le voci di entrata e d'uscita compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio del bilancio;

VISTO l'art. 193 del TUEL che recita:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata

approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”

VISTO l'art. 194 del TUEL che recita:

“1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.”

VISTI i commi 4 e 6 dell'art. 193 del TUEL che recitano:

“4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica.

.....

6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni non compensabili da maggiori entrate o minori spese tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta.”

VISTO il Documento Unico di Programmazione - DUP 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 12/04/2018 e le successive variazioni approvate nel corso del presente esercizio;

VISTO il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12/04/2018 e le successive variazioni di bilancio approvate nel corso del presente esercizio;

VISTO il Piano Esecutivo di gestione - PEG 2018/2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 22/05/2018 e le successive variazioni di bilancio approvate nel corso del presente esercizio;

VISTO il Rendiconto della Gestione 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26/06/2018;

CONSIDERATO che i dati della gestione finanziaria non fanno prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui e che tali condizioni presumibilmente potranno essere conservate fino alla conclusione del presente anno finanziario e che pertanto non è richiesta l'adozione di interventi correttivi da parte dell'organo consiliare in quanto vengono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio, oltre che tutti gli altri vincoli di finanza pubblica;

CONSIDERATO inoltre che gli stanziamenti previsti a bilancio relativi al fondo crediti dubbia esigibilità ed agli altri accantonamenti previsti per legge risultano essere congrui;

ATTESO che il risultato di amministrazione del rendiconto 2017 contiene un accantonamento per Fondo Contenzioso e passività potenziali di € 750.000,00, e si rende necessario costituire, con il presente atto, tale fondo nel bilancio 2018 attraverso l'applicazione appunto dell'Avanzo di amministrazione ai sensi degli art. 175 e 187 del Tuel 267/2000;

VISTA la nota n° 17714 del 12/07/2018 con la quale è stato chiesto a tutti i responsabili di comunicare la sussistenza di eventuali debiti fuori bilancio da riconoscere in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio (allegato 1);

DATO ATTO che con nota n. 18161 del 17/07/2018 il responsabile del Servizio comunicava l'esistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere per un importo pari a € 160.000,00 (allegato 2);

DATO ATTO che il paragrafo 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria dispone che "nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere 2 vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi";

ATTESO che con la presente vengono appostate le somme per il riconoscimento di tali debiti fuori bilancio regolarizzati i quali, non sussistendo ulteriori comunicazioni in tal senso, non si evincono situazioni di squilibrio;

VISTA pertanto la variazione di assestamento generale di bilancio e di riequilibrio, predisposta in base alle richieste formulate dai responsabili e alle esigenze tecniche del servizio finanziario, con la quale si è attuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo crediti dubbia esigibilità (allegato 3);

CONSIDERATO che vengono rispettate le disposizioni dell'art. 175, D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO che le variazioni proposte rispettano le previsioni di cui all'art. 193, c. 1, del D.Lgs. sopracitato, nel senso che vengono mantenuti il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti nonché i limiti previsti dall'art. 204 del TUEL 267/2000 in materia di indebitamento di enti locali nonché le disposizioni in materia di pareggio di bilancio;

RITENUTO che, sulla base dello stato di attuazione dei programmi la gestione stia procedendo in maniera conforme secondo quanto indicato nel DUP;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATO il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale in sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato quale somma della parte corrente e della parte capitale;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera b) in data 19.07.2018, prot.18476;

DATO ATTO che la Commissione consiliare bilancio ha esaminato la proposta in discussione in data 19.07.2018;

VISTO il TUEL - D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Ente;

VISTO lo Statuto Comunale;

P R O P O N E D I D E L I B E R A R E

1. di approvare le variazioni relative all'assestamento generale e riequilibrio di bilancio, come da allegato 3 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che a seguito delle variazioni soprarichiamate il Bilancio di previsione e pluriennale 2018-2020 riportano le risultanze finali di cui all'allegato 3;
3. applicare la quota accantonata dell'avanzo di amministrazione relativamente al Fondo Contenzioso e passività potenziali per l'importo di € 750.000,00;
4. di effettuare il prelevamento dal fondo passività potenziali, per l'annualità 2018, per l'importo di Euro 160.000,00 di cui all'allegato "3" facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il mantenimento di tutti gli equilibri del bilancio di previsione, la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità che risulta capiente quale somma della parte corrente e della parte capitale e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

6. di dare atto che vengono rispettate le disposizioni dell'art. 175, D.Lgs. n. 267/2000;
7. di dare atto che i dati della gestione finanziaria dell'Ente non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui e che il Bilancio di Previsione 2018 risulta essere in equilibrio;
8. di dare atto che il presente atto, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al Tesoriere, ai sensi dell'art. 216, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

ALTRESI' DI DELIBERARE

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali".

18.07.2018

L'ASSESSORE AL BILANCIO
f.to Dott. Roberto Antonio Mutalipassi

In ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

18.07.2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

18.07.2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

In prosieguo di seduta il Presidente del Consiglio introduce il terzo punto all'o.d.g "Assestamento generale del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2018-2020 art. 175 TUEL 267/2000 e salvaguardia degli equilibri di bilancio art.193 Tuel 267/2000".

Relaziona sul punto l'ass. Mutalipassi chiarendo la tempistica e i motivi dell'assestamento.

Con voti resi in forma palese con il seguente esito:

votanti: 11;

favorevoli: 11 unanimità;

contrari: nessuno;

astenuti: nessuno;

Delibera

-è approvata la proposta innanzi trascritta

-Con successiva votazione conforme resa in forma palese viene approvata l'immediata eseguibilità.

- gli allegati sono depositati presso l'Ufficio di Segreteria del Comune di Agropoli

PRESIDENTE
f.to (Massimo La Porta)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to (dott. Franco Di Biasi)

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott. Francesco Minardi)

=====

Publicata in data odierna all'Albo Pretorio on line del Comune.

li 24.08.18

IL MESSO COMUNALE

f.to Segretario Generale
dott. Francesco Minardi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi , che giusta relazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all' Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

li 24.08.18

IL VICE SEGRETARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo